SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57/L

LEGGE 12 marzo 1999, n. **68.**

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

99G0123

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 8 marzo 1999.

Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporale dei veicoli.

DECRETO 8 marzo 1999.

Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli.

99A1889-99A1890

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Ielo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 gennaio 1999, da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 238/99/Gab. del 26 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Ielo.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1942

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Longhi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 marzo 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Varese, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1213/13 Gab. dell'8 marzo 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Longhi.

Roma, 11 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2168

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 8 marzo 1999.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Somalia dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Somalia a partire dal 31 dicembre 1990;

Visti i decreti ministeriali del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, del 9 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1995 e del 12 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal medesimo territorio;

Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato di tensione in Somalia, permane la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 31 dicembre 1990;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Somalia dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A2136

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Studio Rolla S.r.l., in Torino.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 9 marzo 1998, con la quale la Studio Rolla S.r.l., con sede in Torino, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente gli anni di imposta 1990-91, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di febbraio 1996 e novembre 1997 per il complessivo importo di L. 259.763.290 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 51.952.658 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 207.810.632;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 207.810.632 dovuto dalla Studio Rolla S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Torino nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A2133

DECRETO 24 febbraio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore, in Acri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto l'art. 13 della legge 8 marzo 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la delega conferita dal direttore generale del Dipartimento delle entrate ai direttori regionali circa l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, con nota circolare n. 260 del 5 novembre 1998;

Vista l'istanza prodotta in data 29 dicembre 1998 con la quale la ditta Zanfini Salvatore, residente in Acri, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno d'imposta 1990, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza del 10 aprile 1997 per il complessivo importo di L. 386.864.860 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Considerato che la sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Cosenza, tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta

sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della suddetta ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 77.373.000 l'ammontare residuo è pari a complessive L. 309.491.860;

Ritenuto quindi che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti in ruoli speciali e straordinari allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 309.491.860 dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

La sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Cosenza nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta ditta ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Catanzaro, 24 febbraio 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A2134

DECRETO 10 marzo 1999.

Concessione della esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei vettori della Repubblica Ceca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Considerato che gli autotrasportatori italiani attualmente non sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche nel territorio della Repubblica Ceca;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale, importati temporaneamente dalla Repubblica Ceca ed appartenenti a persone residenti stabilmente nella Repubblica Ceca, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

2. Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro: VISCO

99A2164

DECRETO 12 marzo 1999.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti della imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1998 e delle relative istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 1998 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 1998, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso che sotto quello della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1998 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1998, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Art. 2.

1. La dichiarazione per l'anno 1998 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata alla indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, eccezion fatta per la dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 1998» che è in colore magenta (Pantone purple C). Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma 1 vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura «Dichiarazione ICI 1998», a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta il ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del predetto comune.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata data di presentazione.

Art. 8.

1. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, da parte del comune, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 1998

Istruzioni per la compilazione

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI** Modello ICI

ISTRUZIONI GENERALI

PREMESSA (LE NOVITÀ SUI SOGGETTI PASSIVI)

A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva ICI è stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonché al locatario finanziario (si avverte che il contratto di locazione finanziaria - cd. leasing - ha una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal contratto di locazione semplice; il locatario semplice rimane completamente estraneo al rapporto di imposta ICI).

L'assunzione della soggettività passiva ICI in commento avviene a decorrere dalla data della concessione del diritto reale di superficie sull'area, ovvero della concessione del diritto reale di enfiteusi sul suolo, ovvero della stipula del contratto di locazione finanziaria, laddove siffatti diritti siano acquisiti successivamente al 31 dicembre 1997; avviene, invece, a decorrere dal primo gennaio 1998, qualora i diritti medesimi siano stati acquisiti anteriormente a quest'ultima data.

Una eccezione è prevista per l'ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria si riferisca ad un fabbricato il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; in tal caso (ferma restando l'assunzione della soggettività passiva in capo al locatario finanziario a decorrere dal primo gennaio 1998 per i contratti, del tipo in commento, stipulati antecedentemente a tale data) qualora il contratto sia stipulato successivamente al 31 dicembre 1997, la soggettività passiva si trasferisce dal locatore al locatario finanziario a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto (pertanto, ai fini della presente dichiarazione, se la stipula del contratto in esame è avvenuta nel 1998, la soggettività passiva per l'anno 1998 continua a rimanere in testa al locatore finanziario; sarà soltanto a decorrere dal 1999 che il locatario finanziario subentrerà nella soggettività passiva ICI)

Per quanto concerne il diritto di superficie, si avverte che nulla è innovato, con il predetto articolo 58, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti, come chiarito nella circolare riportata in Appendice sotto la voce "Superficie (diritto di ...)" il concessionario che ha realizzato la costruzione è soggetto passivo ICI relativamente alla stessa, in quanto ne è proprietario.

L'innovazione si ha, invece, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il suolo, ovverosia nel periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se precedente, fino a quella di utilizzo del fabbricato. Per gli anni di imposta antecedenti al 1998 soggetto passivo per tale suolo era il proprietario con diritto di rivalsa sul superficiario, con la conseguenza che, laddove il proprietario fosse il Comune e il suolo insistesse sul suo territorio, non essendo il comune soggetto passivo ICI di se stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si verificava una esclusione da imposizione del suolo. A partire dall'anno 1998, invece, soggetto passivo ICI per il suolo concesso in superficie è il superficiario e, quindi, in particolare, la cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superficie su aree di proprietà comunale.

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

La presente dichiarazione Ici deve essere prodotta limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali, nel corso dell'anno 1998, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione determinante un diverso debito di imposta.

A titolo esemplificativo, vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel '98 si è verificata una delle seguenti circostanze:

- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero un diritto di locazione finanziaria. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari");
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile); fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso del '98); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
- il valore dell'area fabbricabile è variato.

Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998, e che si trovino ancora in tale situazione al primo gennaio 1998, poiché, come sopra detto, il 1998 è il primo anno in cui il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario subentrano al proprietario nella soggettività passiva ICI, gli immobili in commento dovranno essere denunciati con la presente dichiarazione. Ovviamente non devono essere denunciati i suoli concessi in superficie, sui quali è stata realizzata la costruzione antecedentemente al primo gennaio 1998 in quanto, come chiarito nella menzionata circolare riportata in appendice, l'oggetto di tassazione ICI è già divenuto il solo fabbricato con assunzione della relativa soggettività passiva da parte del concessionario che ne è divenuto proprietario pieno.

ATTENZIONE

La dichiarazione va fatta anche se le variazioni, essendo avvenute verso la fine del 1998, non si riflettono sull'ammontare dell'Ici dovuta per tale anno, ma solo su quella dovuta per il '99.

NOTA:

Si precisa che non vanno dichiarati:

- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'Ici per l'intero anno 1998, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli - casi di esenzione"; "Superficie - Trattamento fiscale"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli - casi di esenzione";
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 1998 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dalla annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, stante che tale rendita o costi incrementativi influiscono sul-

la determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 1999 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso dell'anno 1997, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la predetta "rendita proposta", oppure per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi).

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quella applicata per il 1997;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore alle lire 200.000, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal comune;
- l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Ministro finanze del 24 marzo 1998, su G.U. n. 86 del 14 aprile 1998), dei predetti fabbricati interamente posseduti da imprese.
- la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 1998, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che in tal caso, come già evidenziato, soltanto dal 1999 si avrà la variazione della soggettività passiva.

3 CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell'anno 1998, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di compra vendita, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento, locazione finanziaria) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo che da chi ha iniziato ad esserlo. Le modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile, determinanti un diverso debito di imposta, intervenute nel corso dell'anno 1998, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario.

Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998, e che si trovino ancora in tale situazione al primo gennaio 1998, essi devono essere dichiarati, separatamente, sia dal concedente che dal concessionario salvo restando, ovviamente, l'esonero per il comune di presentare la sua dichiarazione qualora sia diretta a sè stesso.

Nota bene:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione Ici è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'Ici;
- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari;
- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nel n. 2 dell'art. 1117 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Ici deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate più avanti, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie (per talune fattispecie, vedasi in Appendice, la voce "fabbricato su più comuni".

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'Ici viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce e, pertanto, nell'anno 1998 l'ICI relativa a tale anno.

II. MODALITA' DI COMPILAZIONE

GENERALITA'

La prima delle due facciate del modello Ici è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè - si ripete - non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subìto variazioni nel corso del '98).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica (i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate più avanti) e un terzo riservato al contribuente. Si consiglia di cominciare da questo a compilare la dichiarazione in modo da correggere eventuali errori prima di passare alla compilazione degli altri due esemplari.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonchè l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria,

oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, come già detto, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel quadro dedicato al "contribuente" (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, leasing) nel corso dell'anno 1998, gli immobili denunciati.

Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998, e che si trovino in tale situazione alla predetta data, la dichiarazione che, come già anticipato, deve presentare il concedente, riporterà i dati identificativi del concedente medesimo.

Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, vedasi le corrispondenti istruzioni fornite per contribuente-dichiarante.

Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del "de cuius" valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel riquadro relativo al Denunciante andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel riquadro relativo al Contribuente andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle Annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2504-decies del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 1998; il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 1998; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 1998"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 1998, è essenziale in quanto la sussistenza o non di variazioni nel corso dell'anno 1999, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2000, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 1998.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 1998 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31/12/1998 evidenziando così di non avere l'obbligo di dichiararlo nel 2000.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31/12/1998 evidenziando così (a meno che non intervengano variazioni nell'anno 1999) che non gli incombe l'obbligo di dichiararlo nel 2000.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

9.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile.

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al primo gennaio 1998, diventato area edificabile dal 20 settembre 1998.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1998" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il predetto settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al primo gennaio 1998, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 1998.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri sovraenunciati, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 1998" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al primo gennaio 1998, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 1998.

Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati (per la nozione di fabbricato, vedere in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 1998" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 1998.

Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1998" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al primo gennaio 1998 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 1998.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1998" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

9.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se il quadro si riferisce ad un terreno agricolo; va indicato 2, se il quadro si riferisce ad un'area fabbricabile; va indicato 3, se il quadro si riferisce ad un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio più avanti, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato; va indicato 4, se il quadro si riferisce ad un particolare tipo di fabbricato e, cioè, a quello interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 1998.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel **campo 3** deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.

Nei **campi da 4 a 7** vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali.

Nei **campi 8 e 9**, in mancanza degli estremi catastali, indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 10 e 11** va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch'esse desumibili dai certificati catastali. Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non è più adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.

Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

Nota

I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 12** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni.

Nel **campo 13** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. È sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.

Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dell'immobile è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.

Si avverte che il valore deve continuare ad essere espresso in lire (e non può, quindi essere indicato in euro), come precisato, nella circolare ministeriale n. 291/E del 23.12.1998 (su supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7.1.1999).

Nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui il contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire (ad esempio: se il valore è di 250 milioni, scriverà 250.000).

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 14** va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita catastale o con rendita non più adeguata, il valore è stato determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti in catasto.

Va ugualmente barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.

Nel **campo 15** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il predetto quadro dei contitolari.

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 1998. Il mese nel quale la predetta titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal primo gennaio 1998 che sia stato venduto il 20 dicembre 1998. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 17 e 18** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni.Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 (come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e nel successivo articolo 9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.

Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità in discorso deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel **campo 19** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, non aumentata dal Comune, di lire 200.000:

- abitazione di proprietà, per l'intero anno 1998, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 1998 fino al successivo 20 giugno.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 1998. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi per la quota di quest'ultimo verificata alcuna variazione nell'anno 1998. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31.12.1998: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla predetta data del 31 dicembre 1998. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso nè esente, va indicato, nel **campo 22**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 23**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo:

In questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio del Registro oppure l'Ufficio unico delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 1998. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.

Va barrata la **casella 24** se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la **casella 25** se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

9.3. AVVERTENZA

Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998 e che si trovino in tale situazione alla predetta data:

a) il concedente, nella sua dichiarazione, compilerà i predetti campi, facendo riferimento alla situazione al 31 dicembre 1997; ometterà di compilare i campi 17, 18 e 19; nel campo 16, indicherà 0 mesi di possesso; nel settore della "situazione al 31.12.1998" indicherà, nel campo 20, [NO]; ometterà di indicare gli "estremi del titolo"; specificherà nello spazio riservato alle "Annotazioni" che si tratta di suoli concessi in superficie od enfiteusi o di immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998;

b) il concessionario, nella sua dichiarazione, compilerà i campi ed il settore della "situazione al 31.12.1998" secondo le modalità normali precisate ai punti 9, 9.1 e 9.2; ometterà di indicare gli "estremi del titolo"; specificherà nello spazio riservato alle "Annotazioni" che si tratta di suoli acquisiti in diritto di superficie od enfiteusi o di immobili acquisiti in locazione finanziaria, antecedentemente al primo gennaio 1998.

9.4. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente.

9.5. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

III. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MODALITA' E TERMINI)

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del predetto Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 1998"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata, a seguito del disposto differimento dei termini, nel periodo **dal 1° maggio al 31 luglio 1999**.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1998, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. modd.

Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1998.

N.B. I differimenti dei termini, previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1998 si applicano anche agli effetti della presentazione della dichiarazione ICI. In tal caso va indicato, nello spazio riservato alle "Annotazioni", la causa che legittima il differimento.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo). La predetta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, ma altresì agli effetti della «finzione giuridica» di non edificabilità dei suoli, di cui è sopra detto:

- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su area «vergine» dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili diventa l'assegnatario.

Infatti il diritto dell'assegnatario, pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto del concedente a quello di nudo proprietà, soggetto obbligato alla dichiarazione ed al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

Diversa è l'ipotesi, naturalmente, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.

Soggetto passivo dell'Ici diventa l'assegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto.

Fabbricato su più comuni

Risoluzione del Ministero delle finanze n. 53/E del 9 aprile 1996, concernente un fabbricato a valore contabile sito sul territorio di due comuni.

Come precisato da codesto comune e dalla società AGIP/Petroli con la nota n. 113/T del 2 aprile 1996, nella fattispecie si tratta di una raffineria interamente di proprietà della predetta società, la cui superficie si estende per circa il 30 per cento sul territorio di codesto comune e per circa il 70 per cento sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi.

La raffineria in questione, stando ai criteri catastali fatti propri dalla legge sull'ICI (vedasi art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), è un fabbricato e precisamente, come rappresentato dall'AGIP/petroli nella predetta nota n. 113/T, un fabbricato interamente appartenente ad impresa (la Spa AGIP Petroli), sfornito di rendita catastale e classificabile nel gruppo catastale *D*, per cui, sempre come riferito con la succitata nota n. 113/T, ad esso è stato finora attribuito, agli effetti della tassazione ICI, un valore contabile ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992.

In tale situazione, stante la inscindibilità dei costi di acquisizione ed incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato, la raffineria in discorso non può che essere considerata come unico fabbricato. Pertanto, ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI su di essa raffineria gravante va corrisposta integralmente al Comune di Sannazzaro de' Burgondi, sul cui territorio insiste la prevalenza della superficie della raffineria medesima.

Va da sè che qualora, eventualmente, fossero attribuite nel futuro alla raffineria due separate rendite catastali, l'una per la parte insistente sul territorio di codesto comune e l'altra per la parte sita sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi, si sarebbe in presenza di due distinti fabbricati, con la conseguenza che, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale è intervenuta l'attribuzione delle rendite, si dovrebbe assumere per ognuno di essi fabbricati un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio si troverebbe così ad insistere interamente la superficie del singolo fabbricato.

Qualora, invece, fosse attribuita alla raffineria un'unica rendita catastale si continuerebbe ad essere in presenza di un solo fabbricato per cui la situazione, sotto il profilo della individuazione del comune cui spetta il potere impositivo, rimarrebbe uguale a quella attuale.

Esenzioni

Sono esenti dall'Ici, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, v. la voce "Terreni agricoli";

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

"Orticelli" e piccoli appezzamenti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce "Terreni agricoli".

"Quadri descrittivi (compilazione)"

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 1998 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 1998, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31/12/1998, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 1999, non sarà dichiarato nel 2000 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 1998.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 50.000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31.12.'98 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 1999 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2000.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 1998.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31/12/1998, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 1999 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2000.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 1999. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 1998 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso, od esente al 31/12/1998, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 1999, non sarà presentata la dichiarazione nel 2000.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 1998 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31/12/1998, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 1999 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2000.

Superficie (diritto di)

Circolare del Ministero delle Finanze n. 172/E del 14/06/95

Si fa riferimento ad alcune decisioni con le quali talune commissioni tributarie di primo grado hanno ritenuto che la soggettività passiva ICI per i fabbricati realizzati dalle cooperative edilizie su suoli loro concessi in superficie dal comune resti radicata in testa al comune stesso con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'imposta dei predetti fabbricati laddove, come generalmente accade, il suolo concesso in superficie insista sul territorio del comune concedente.

Al riguardo la Scrivente ribadisce la propria posizione assunta con la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive.

Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini ICI nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare.

Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Ciò stante, si ipotizzi che il soggetto *A*, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto *B* il diritto di superficie sul proprio suolo.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; il soggetto passivo ICI, ovverosia colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta, è, per detto periodo, il soggetto *A*, proprietario del suolo, il quale può rivalersi sul soggetto *B* dell'imposta pagata.

Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, è il soggetto *B* quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto *A*, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non è più soggetto passivo ICI per ta-

le suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno adibito all'esercizio di attività agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dell'ICI.

Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.

Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, la quale è proprietaria del fabbricato stesso.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del comune concedente, per cui non avendo il comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del Decreto Legislativo n. 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio).

Oltre alle argomentazioni svolte in tale circolare, si puntualizza quanto segue, a fondamento dell'assunto secondo il quale soggetto obbligato al pagamento dell'ICI sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, è la società cooperativa, in quanto proprietaria del fabbricato stesso, ovvero il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.

La soggettività passiva ICI è esaustivamente stabilita nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In tale comma è affermato il principio generale secondo il quale soggetto passivo ICI è il proprietario dell'immobile oggetto della tassazione. Solo eccezionalmente, qualora sia costituito sull'immobile il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, la soggettività passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto reale.

Il secondo comma dell'art. 3 non fa che ribadire il predetto principio, per cui in presenza di diritti reali diversi dall'usufrutto, uso od abitazione (quali il diritto di superficie e di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario. La ragione d'essere della norma sta nel fatto che, in tali casi, il legislatore ha voluto riconoscere al proprietario il potere di rivalersi dell'ICI su lui gravante.

Ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 2 e del comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (ovvero, se antecedente, a decorrere dalla data di utilizzo) l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal fabbricato, e pertanto, obbligato al pagamento dell'ICI per il fabbricato stesso è il suo proprietario ovvero il soggetto che su di esso abbia il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Ora, non può esserci alcun dubbio che la cooperativa edilizia sia proprietaria del fabbricato realizzato sul suolo concesso in superficie dal comune (il diritto di superficie, ai sensi del codice civile, comporta che la proprietà della costruzione rimane distinta e separata dalla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima).

Il secondo comma dell'art. 3, nei riflessi del diritto di superficie, è destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo in cui l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal suolo, per cui obbligato al pagamento dell'imposta su di esso è il suo proprietario. È destinato ad operare, cioè, dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 precitato, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione e fino alla loro ultimazione l'oggetto ICI è rappresentato soltanto dal suolo).

Né può avere alcun pregio l'osservazione della commissione tributaria secondo la quale il tenore letterale del secondo comma dell'art. 3 condurrebbe a radicare la soggettività passiva ICI sul concedente il diritto di superficie, anche relativamente alla costruzione realizzata. Infatti, detto secondo comma si riferisce testualmente all'immobile concesso in superficie. E l'immobile concesso in superficie non è certamente la costruzione che sarà realizzata (fra l'altro, nessuno può concedere diritti su cose non ancora esistenti e non sue); l'immobile concesso in superficie non può che essere solo ed esclusivamente il suolo, come, del resto, esplicitamente detto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica, laddove si parla di concessione del diritto di superficie sulle "aree" di proprietà comunale.

Nel secondo comma, più volte citato è stata usata la parola "immobile" e non quella specifica di "suolo" in quanto le fattispecie regolamentate dal comma comprendono anche la locazione finanziaria, la quale può riguardare pure i fabbricati.

Parimenti non può avere alcun pregio l'osservazione della commissione, secondo la quale (accedendo, alla scadenza del diritto di superficie, la proprietà della costruzione alla proprietà del suolo) non può essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto di proprietà "a termine".

Anche il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione ha durata limitata e non può certamente esserci alcun dubbio che, in costanza di siffatto diritto reale, soggetto passivo ICI è l'usufruttuario.

(fine della circolare n. 172/E del 14/6/95)

Annotazione

Per le innovazioni arrecate a decorrere dall'anno di imposta 1998, in relazione al periodo in cui deve essere assunto ad oggetto di tassazione il suolo concesso in superficie, vedasi quanto chiarito all'inizio della presente circolare (Premessa - Le novità sui soggetti passivi).

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/6/93, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.

Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile (v. la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i pic-

coli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'Ici.

N.B. Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)".

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce "Terreni agricoli".

Valore degli immobili agli effetti dell'Ici

1.Fabbricati

Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e quindi anche, distintamente, l'abitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.

Le rendite da assumere per l'anno 1998 sono quelle risultanti in catasto al primo gennaio 1998, aumentate del 5 per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono il predetto aumento del 5 per cento.

Nella stragrande maggiornaza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1997, una modificazione della rendita) il valore 1998 sarà pari al valore 1997.

Nota

Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, nè il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di 2.100.000, il valore sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

1.2 Fabbricati delle imprese

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 1998. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e succ. modificazioni.

2. Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3.Terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1998 è quello risultante in catasto al primo gennaio 1998, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono il predetto aumento.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
1998

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ______ Telefono PREFISSO ______ NUMERO ______

Cognome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ______ Data di nascita GIORNO MESE ANNO ______ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ______

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Frazione, via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ______ Natura della carica ______

Cognome e nome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Frazione, via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ — Domicilio fiscale (o Sede legale): Frazione, via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ______ mesi possesso ______ importo detrazione abit. principale ______

Situazione al 31 dicembre 1998: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ______

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ — Domicilio fiscale (o Sede legale): Frazione, via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ______ mesi possesso ______ importo detrazione abit. principale ______

Situazione al 31 dicembre 1998: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ______

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ — Domicilio fiscale (o Sede legale): Frazione, via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ______ mesi possesso ______ importo detrazione abit. principale ______

Situazione al 31 dicembre 1998: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ______

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 marzo 1999.

Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del terzo piano annuale del primo piano triennale di programmazione di opere di edilizia scolastica, formulato ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4;

Vista la legge 13 ottobre 1998, n. 362, recante disposizioni relative al finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione, tra ciascuna regione, dei fondi resi disponibili dalla suindicata normativa, al fine di consentire l'attivazione degli interventi contemplati nei precitati articoli 2 e 4 della legge 23/1996, per il terzo piano annuale del primo piano di programmazione triennale formulato dalle competenti amministrazioni regionali;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1996, con il quale, nell'indicare le somme disponibili per la prima annualità del primo triennio di applicazione, sono stati stabiliti per il citato, intero, triennio gli indirizzi diretti ad assicurare — al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale — il necessario coordinamento dei suindicati interventi;

Preso atto dell'auspicio formulato dalla Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento nella seduta del 18 aprile 1996 affinché il riparto delle annualità successive alla prima riconsiderassero — invertendoli — i pesi in essa attribuiti agli indici inerenti agli edifici soggetti a vincolo storico ed a quelli sprovvisti di palestre ed impianti sportivi;

Acquisito, altresì, il parere formulato dall'Osservatorio permanente per edilizia scolastica nella seduta del 17 dicembre 1996 finalizzato, anche in esito a quanto in precedenza indicato, ad attribuire il valore percentuale 10 all'indicatore relativo agli edifici sprovvisti di palestra ed impianti sportivi e 5 a quello relativo agli immobili soggetti a vincolo storico — così invertendo la relativa valorizzazione formulata in occasione del primo piano annuale — nonché diretto a rimodulare dal 10% al 5% l'accantonamento da ridistribuire tra regioni interessate in ragione della rispettiva capacità di spesa;

Ritenuto di confermare, ai fini della presente ripartizione, i criteri e gli indirizzi in precedenza indicati e già utilizzati nel corso del riparto relativo alla seconda annualità disposto con decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 263, con esclusione della percentuale aggiuntiva attribuita, per tale sola annualità, alle regioni Marche ed Umbria — interessate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 — dall'art. 5 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 come convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

Preso atto che — come da note 20 novembre 1998 prot. n. 448830 del Ministero del tesoro nonché 23 ottobre 1998 prot. n. 402, 14 dicembre 1998 prot. n. 468 e 24 febbraio 1999 prot. 40 della Cassa depositi e prestiti — a fronte di un importo globale di L. 597.306.470.393 la somma concretamente ripartibile, tenuto anche conto del necessario preammortamento previsto dalla normativa di riferimento, ammonta a L. 591.000.000.000;

Acquisito, come formulato nella seduta del 21 gennaio 1999 (Rep. atti n. 600 di pari data), il parere favorevole della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

Per la terza annualità del primo piano di programmazione triennale contemplata dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, richiamata in epigrafe, assistita da interventi finanziari dello Stato in materia di edilizia scolastica, è globalmente disponibile la somma di L. 591.000.000.000, secondo quanto in premessa indicato.

Art. 2.

La ripartizione dei finanziamenti previsti per il citato terzo piano annuale di attuazione, come sopra determinato, viene predisposta con i criteri ed il procedimento rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Le somme attribuite alle singole regioni per l'attivazione delle opere relative alla terza annualità del primo triennio, in applicazione dei richiamati criteri e procedimento di cui al precedente art. 2, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

Piemonte	L.	29.282.429.000
Valle d'Aosta	»	5.550.381.000
Lombardia	»	47.678.286.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	2.793.051.000
Provincia autonoma di Trento	»	5.300.673.000
Veneto	»	35.883.745.000
Friuli-Venezia Giulia	»	18.667.120.000
Liguria	»	19.833.826.000
Emilia-Romagna	»	41.154.731.000
Toscana	»	57.270.650.000
Umbria	»	13.432.503.000
Marche	»	25.532.531.000
Lazio	»	33.131.156.000
Abruzzo	»	26.888.590.000
Molise	»	14.299.985.000
Campania	»	39.156.057.000
Puglia	»	36.094.290.000
Basilicata	»	14.730.315.000
Calabria	»	26.102.183.000
Sicilia	»	65.073.141.000
Sardegna	»	33.144.357.000

Art. 4.

Rimane confermata, in quanto compatibile con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nel precedente decreto 18 aprile 1996, n. 152 indicato in premessa.

Roma, 18 marzo 1999

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO 1

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO

A) A fronte dell'importo globalmente ripartibile per la terza ed ultima annualità del primo triennio di programmazione regionale, pari a L. 591.000.000.000, alle finalità contemplate dall'art. 1, comma 2, lettera *a)* (soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule) e *c)* (adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità sicurezza e igiene) della legge 11 gennaio 1996, n. 23 è stata riconosciuta la maggiore priorità;

B) nell'ordine, è stato assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità previste dall'art. 1, comma 2, lettera *e)* (equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico), lettera *f)* disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base) e lettera *b)* (riqualificazione del patrimonio esistente), della citata legge n. 23/1996;

C) sono stati, poi, determinati i seguenti cinque indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui alle precedenti lettere *A)* e *B)*, sulla base dei dati a disposizione del Ministero relativi agli edifici scolastici:

1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;

2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;

3) indicatore sintetico dell'organizzazione territoriale;

4) indicatore della disponibilità di palestre e impianti sportivi,

5) indicatore degli edifici soggetti a vincolo;

D) le informazioni inerenti agli edifici scolastici sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico con i seguenti pesi:

0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti;

0,15 per quello concernente l'organizzazione territoriale;

0,10 per quello inerente alla provvista di palestre e di impianti sportivi;

0,05 per quello attinente gli edifici soggetti a vincolo;

E) il 95% dell'importo totale dei L. 591.000.000.000 assegnabili, pari a L. 561.450.000.000 è stato, poi suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla lettera *D)*;

F) il restante 5% (pari a L. 29.550.000.000) è stato ripartito tra tutte le regioni in rapporto ad un indice rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse — valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo di precedenti finanziamenti pubblici disposti ai sensi delle leggi n. 488/1986 e n. 430/1991 — arrotondando, infine, l'importo così ottenuto allo zero.

99A2165

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Coop. T.E. a r.l.», in Faeto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. (1368-17 novembre 1998) del 3 novembre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18, legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa mista «Coop. T.E. a r.l.», con sede in Faeto, costituita per rogito notaio Luciano M. Follieri in data 6 marzo 1986, repertorio n. 9054, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1897, BUSC n. 3437/222123.

Foggia, 3 marzo 1999

Il direttore: GONNELLA

99A2137

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 febbraio 1999.

Rinnovo iscrizione e cancellazione di talune varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art 17, nono comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dal decreto Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relativi sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 2 del dispositivo non è stata presentata la domanda di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 1998, ha riconosciuto nelle varieta indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, nono comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata per anni dieci a partire dal 1° gennaio 1999:

Specie	Varietà	D.M. Iscrizione
Barbabietola da zucchero	Primo	20-11-1987
Colza	Activ	20-11-1987
Colza	Global	20-11-1987
Colza	Kutiba	20-11-1987
Colza	Lucia	20-11-1987
Frumento duro	Daunia	20-11-1987
Frumento duro	Icaro	20-11-1987
Frumento duro	Vitron	20-11-1987
Frumento tenero	Fiocco	20-11-1987
Frumento tenero	Pitoma	20-11-1987
Frumento tenero	Randa	20-11-1987
Frumento tenero	Santerno	20-11-1987
Frumento tenero	Sellustra	20-11-1987
Frumento tenero	Spinnaker	20-11-1987
Frumento tenero	Tiberio	20-11-1987

Specie	Varietà	D.M. Iscrizione
Frumento tenero	Veronese	20-11-1987
Orzo polistico	Elan	20-11-1987
Orzo polistico	Fiction	20-11-1987
Patata	Bartina	20-11-1987
Patata	Berber	20-11-1987
Patata	Frisia	20-11-1987
Triticale	Boccale	20-11-1987
Triticale	Rigel	20-11-1987
Triticale	Scudo	20-11-1987
Triticale	Trica	20-11-1987
Barbabietola da zucchero	Taro	9-3-1988
Barbabietola da zucchero	Univers	9-3-1988
Dactlys	Dama	9-3-1988
Erba medica	Boreal	9-3-1988
Erba medica	Roma	9-3-1988
Erba sudanese	Trudan 8	9-3-1988
Festuca arundinacea	Celone	9-3-1988
Girasole	Agata	9-3-1988
Girasole	Emil	9-3-1988
Girasole	Irena	9-3-1988
Girasole	Isoprè	9-3-1988
Girasole	Junior	9-3-1988
Girasole	Lotus	9-3-1988
Girasole	Odil	9-3-1988
Girasole	Tesoro 92	9-3-1988
Girasole	Tonale	9-3-1988
Girasole	Trofeo	9-3-1988
Mais	Bomber	9-3-1988
Mais	Carmen	9-3-1988
Mais	Cometa	9-3-1988
Mais	Commandos	9-3-1988
Mais	Discovery	9-3-1988
Mais	Galaxis	9-3-1988
Mais	Gordon	9-3-1988
Mais	Laser	9-3-1988
Mais	Nelson	9-3-1988
Mais	Norman	9-3-1988
Mais	Roger	9-3-1988
Mais	Terry	9-3-1988
Mais	Trevor	9-3-1988
Riso	Bali	9-3-1988
Riso	Loto	9-3-1988
Soia	Apache	9-3-1988
Soia	Panda	9-3-1988
Soia	Pony	9-3-1988
Soia	Puma	9-3-1988
Soia	Sirio	9-3-1988
Soia	Westfield	9-3-1988
Sorgo	Ascoli	9-3-1988
Sorgo	Beefbuilder	9-3-1988
Sorgo	Dakota	9-3-1988
Sorgo	Dorado E	9-3-1988
Sorgo	Foralco	9-3-1988
Sorgo	Grass II	9-3-1988
Sorgo	Grazer	9-3-1988
Sorgo	Martin	9-3-1988
Sorgo	Roce	9-3-1988
Sorgo	Rubino	9-3-1988
Sorgo	Sioux Dan Hs 33	9-3-1988
Sorgo	Super Dolce 10	9-3-1988
Sorgo	Urbino	9-3-1988
Sorgo × Erba sudanese	Sudax 17	9-3-1988
Sorgo × Erba sudanese	Sweet Soiux	9-3-1988
Trifoglio alessandrino	Laura	9-3-1988

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	Varietà	D.M. Iscrizione
Colza	Anima	20-11-1987
Colza	Carmen	20-11-1987
Colza	Santana	20-11-1987
Colza	Silvia	20-11-1987
Frumento duro	Salapia	20-11-1987
Frumento tenero	Butin	20-11-1987
Frumento tenero	Ecrin	20-11-1987
Frumento tenero	Liocorno	20-11-1987
Frumento tenero	Nearco	20-11-1987
Frumento tenero	Pegaso	20-11-1987
Frumento tenero	Sillaro	20-11-1987
Frumento tenero	Valente	20-11-1987
Girasole	Atlantico	20-11-1987
Girasole	Spot	20-11-1987
Orzo distico	Timura	20-11-1987
Orzo polistico	Criter	20-11-1987
Orzo polistico	Dahlia	20-11-1987
Orzo polistico	Derbi	20-11-1987
Orzo polistico	Fleuret	20-11-1987
Patata	Bright	20-11-1987
Patata	Empire	20-11-1987
Patata	Fambo	20-11-1987
Patata	Liseta	20-11-1987
Triticale	Trim	20-11-1987
Barbabietola da zucchero	Agrimon	9-3-1988
Barbabietola da zucchero	Al Omona	9-3-1988
Barbabietola da zucchero	Brenta	9-3-1988
Barbabietola da zucchero	Liza	9-3-1988
Barbabietola da zucchero	Mincio	9-3-1988
Barbabietola da zucchero	Tricia	9-3-1988
Erba sudanese	Maracaibo	9-3-1988

Specie	Varietà	D.M. Iscrizione
Erba sudanese	Minotauro	9-3-1988
Festuca arundinacea	Vera	9-3-1988
Festuca ovina	Bornito	9-3-1988
Girasole	Dakota	9-3-1988
Girasole	Derby	9-3-1988
Girasole	Euroflor	9-3-1988
Girasole	Granosol	9-3-1988
Girasole	Illinois	9-3-1988
Girasole	kansas	9-3-1988
Girasole	Lady	9-3-1988
Girasole	Land	9-3-1988
Girasole	Maxiflor	9-3-1988
Girasole	Minnesota	9-3-1988
Girasole	Monte Nuovo	9-3-1988
Girasole	Ontario	9-3-1988
Girasole	Tirreno	9-3-1988
Girasole	Trisun 849	9-3-1988
Girasole	Winner	9-3-1988
Lupino bianco	Multitalia	9-3-1988
Mais	Accor	9-3-1988
Mais	Alfan	9-3-1988
Mais	Axion	9-3-1988
Mais	Carico	9-3-1988
Mais	Duplor	9-3-1988
Mais	Emily	9-3-1988
Mais	Express	9-3-1988
Mais	Fargo	9-3-1988
Mais	Faro	9-3-1988
Mais	Fausto	9-3-1988
Mais	Fuji (W)	9-3-1988
Mais	Fulton	9-3-1988
Mais	Hawaiano	9-3-1988
Mais	Judith	9-3-1988
Mais	Leone	9-3-1988
Mais	Mirto	9-3-1988
Mais	New York	9-3-1988
Mais	Olympis	9-3-1988
Mais	Orionus (WX)	9-3-1988
Mais	Pasadena	9-3-1988
Mais	Pascal	9-3-1988
Mais	Plutonio	9-3-1988
Mais	Pothos	9-3-1988
Mais	Reno	9-3-1988
Mais	Rosso	9-3-1988
Mais	Sally	9-3-1988
Mais	Tiffany	9-3-1988
Mais	Ventotene	9-3-1988
Mais	Zannone	9-3-1988
Pisello da foraggio	Frijaune	9-3-1988
Pisello da foraggio	Frisson	9-3-1988
Pisello da foraggio	Rigel	9-3-1988
Riso	Miara	9-3-1988
Riso	Viale	9-3-1988
Soia	Asiago	9-3-1988
Soia	Blair	9-3-1988
Soia	Bora	9-3-1988
Soia	Cadore	9-3-1988
Soia	Cervinia	9-3-1988
Soia	Cortina	9-3-1988
Soia	Danubian	9-3-1988
Soia	Epic	9-3-1988
Soia	Galaxy	9-3-1988
Soia	Georgia	9-3-1988
Soia	Marzia	9-3-1988
Soia	Mito 90	9-3-1988
Soia	Moena	9-3-1988
Soia	Ortisei	9-3-1988
Soia	Saber	9-3-1988
Soia	Sally	9-3-1988
Soia	Saturnia	9-3-1988
Soia	Venusia	9-3-1988
Soia	Victoria	9-3-1988
Sorgo	Anika BR 920	9-3-1988
Sorgo	Cactus	9-3-1988
Sorgo	Citrus	9-3-1988
Sorgo	Early Sumac	9-3-1988
Sorgo	Excelsior	9-3-1988
Sorgo	Gran Sasso	9-3-1988
Sorgo	Granato	9-3-1988
Sorgo	Korall	9-3-1988
Sorgo	Satiro	9-3-1988
Sorgo	Soave	9-3-1988
Sorgo	Trinidad	9-3-1988
Sorgo	Vespa	9-3-1988

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *e),* del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis,* quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2001.

Specie	Varietà	D.M. Iscrizione
Barbabietola da zucchero	Megauta	9-3-1988
Sorgo	Hay Day	9-3-1988

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A2167

DECRETO 12 marzo 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio salumi tipici piacentini, con la quale il suddetto Consorzio, quale soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari» risulta già iscritta nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60725 del 12 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«ECEPA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «ECEPA» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «ECEPA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «ECEPA» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ECEPA» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2139

DECRETO 12 marzo 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -

legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio salumi tipici piacentini, con la quale il suddetto Consorzio, quale soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari» risulta già iscritta nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60725 del 12 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«ECEPA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «ECEPA» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «ECEPA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «ECEPA» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ECEPA» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2140

DECRETO 12 marzo 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio salumi tipici piacentini, con la quale il suddetto Consorzio, quale soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-
alimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previ-

sti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'«ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari» nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, e di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari» è iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998.

Art. 2.

L'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari», in seguito denominato «ECEPA», è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comporta l'obbligo per l'«ECEPA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

L'organismo privato autorizzato «ECEPA» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «ECEPA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ECEPA» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «ECEPA» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente

ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2141

DECRETO 15 marzo 1999.

Iscrizione dell'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited» nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP) e per le indicazioni geografiche protette (IGP), ai sensi dell'art. 53, comma 5, della legge n. 128 del 24 aprile 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, comma 6 il quale prevede l'istituzione presso il Ministero per le politiche agricole di un albo degli organismi privati che adempiono ai requisiti di cui al comma 2 dello stesso art. 53, denominato albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attivita di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 5 del citato art. 53 della legge 128/1998 da parte della «Pai - Product Authentication Inspectorate Limited» intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo predetto;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati che presentano la richiesta all'albo ai sensi del citato comma 5 dell'art. 53 della legge 128/1998 al Ministero per le politiche agricole, debbono rispondere ai requisiti previsti dalla norma EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo di controllo «Pai - Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street, Worthing BN 11 1 DN e domiciliata per le attività presso la controllata «PAI Italia S.r.l.», Borgo Giacomo Tommasini, 9 - 43100 Parma, all'albo predetto;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Pai - Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 - High Street, Worthing BN 11 1 DN e domiciliato per le attività presso la controllata «Pai Italia S.r.l.» Borgo Giacomo Tommasini, 9 - 43100 Parma, è iscritto ai sensi del comma 5 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 nell'albo previsto dal comma 6, del citato art. 53.

Art. 2.

L'organismo iscritto «Pai - Product Authentication Inspectorate Limited», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza.

Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione l'organismo di controllo «Pai - Product Authentication Inspectorate Limited» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 10 dell'art. 53 della citata legge n. 128/1998 per i singoli prodotti a denominazione di origine protetta e a indicazioni geografiche protette, potrà essere rilasciata, con apposito provvedimento, dal Ministero per le politiche agricole, a condizione che sia presentata specifica domanda da soggetti indicati nel comma 7, del predetto art. 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2138

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della società Universo Vita S.p.a., in Bologna. (Provvedimento n. 1133).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita rilasciato alla Universo Vita S.p.a., con sede in Bologna - Via del Pilastro, 52;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Universo Vita S.p.a. in data 18 gennaio 1999 concernente le modifiche dello statuto sociale;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto della Universo Vita S.p.a. con le modifiche apportate all'art. 4 che comporta la proroga della durata della società al 31 dicembre 2100, all'art. 8 che prevede la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano; all'art. 3 che prevede il *quorum* deliberativo e il depennamento del sistema di votazione per le cariche sociali a «scheda segreta»; all'art. 17 per renderlo conforme a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2389 c.c.; all'art. 20 per meglio fissare la durata dell'esercizio sociale; all'art. 21 con la specificazione «ai sensi di legge»; all'art. 23 per meglio specificare la composizione del collegio arbitrale ed i casi in cui sarà possibile far ricorso al detto organo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A2144

PROVVEDIMENTO 12 marzo 1999.

Autorizzazione a Poste Vita S.p.a., in Napoli, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 1144).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero delll'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista l'istanza del 4 marzo 1997, integrata in data 4 febbraio 1999, con la quale Poste Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 4 marzo 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da Poste Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Poste Vita S.p.a., con sede legale in Napoli, piazza Garibaldi, 19, previa approvazione dello statuto, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A2143

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale n. 196/AG del 10 giugno 1997 con il quale è stata istituita la facoltà di ingegneria di Lecco con annessi i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile e ingegneria meccanica, nonché i bienni dei corsi di laurea in ingegneria già istituiti ed attivati presso la facoltà di ingegneria di Milano e i corsi di diploma universitari in edilizia, ingegneria logistica e della produzione e in ingegneria meccanica, a seguito delle deliberazioni adottate dagli organi accademici del Politecnico di Milano;

Visto il decreto rettorale n. 340/AG del 15 ottobre 1998 con il quale sono stati emanati gli ordinamenti didattici della facoltà di ingegneria di Lecco;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 101 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangano in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenuti nello statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 con le successive modificazioni;

Vista la nota n. 2402 del 31 ottobre 1996 nella quale viene conferito alle università la possibilità di sperimentare articolazioni dei corsi e piani di studio autonomi;

Considerata la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998 ed in particolare il punto 4 - sperimentazione di corsi di nuovo tipo;

Viste le disposizioni degli articoli 3, 4, 7 e 8 della direttiva 85/384/CEE;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche del Politecnico di Milano;

Considerato che l'ordinamento didattico del corso di laurea in ingegneria edile-architettura della facoltà di ingegneria di Lecco del Politecnico di Milano è stato redatto in conformità al decreto rettorale 24 luglio 1998 dell'Università degli studi di Pavia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 1° settembre 1998, relativo all'ordinamento didattico del suddetto corso di laurea;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato ed integrato, in base alle prescrizioni U.E., come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo IV - capitolo IX, concernente la facoltà di ingegneria di Lecco, nell'art. 115 «Durata degli studi, corsi di laurea», nel settore civile la dizione corso di laurea in ingegneria edile è soppressa e sostituita con la dizione « corso di laurea in ingegneria edile-architettura».

A seguito della modificazione sopra disposta l'art. 115 è pertanto così riformulato:

TITOLO IV

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI LECCO

Capitolo IX

Art. 115 *(Durata degli studi, corsi di laurea).* — La facoltà di ingegneria di Lecco conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:

in ingegneria civile;

in ingegneria edile-architettura;

nel settore industriale:

in ingegneria meccanica.

Tutti i corsi di laurea hanno durata quinquennale.

Sono inoltre istituiti i primi due anni dei seguenti corsi di laurea in ingegneria:

nel settore industriale:

in ingegneria aerospaziale;

in ingegneria chimica;

in ingegneria elettrica;

in ingegneria dei materiali;

in ingegneria nucleare;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria delle telecomunicazioni;

in ingegneria elettronica;

in ingegneria informatica;

intersettoriale:

in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

in ingegneria gestionale;

in ingegneria biomedica.

Gli insegnamenti dei bienni dei corsi di laurea indicati nel comma precedente, tenuti presso la facoltà di ingegneria di Lecco, sono compatibili con gli ordinamenti degli studi previsti per gli omologhi corsi di laurea tenuti nella sede di Milano, in modo che gli allievi che abbiano frequentato i primi due anni a Lecco possano iscriversi al terzo anno dei corsi omologhi presso le sedi di Milano e di Bovisa per il conseguimento delle relative lauree in ingegneria.

Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, gli insegnamenti da attivare compresi nei raggruppamenti corrispondenti alle annualità indicate, per ciascuna area disciplinare negli articoli da 123 a 135.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizione di legge.

Art. 2.

Conseguentemente alla modifica disposta all'art. 1 del presente decreto, nel medesimo titolo IV - capitolo IX, l'art. 128, concernente il corso di laurea in ingegneria edile è soppresso con il conseguente scorrimento degli articoli successivi e sostituito dall'art. 136 come di seguito specificato:

Art. 136. — Corso di laurea in ingegneria edile-architettura.

Art. 1 *(Obiettivi del corso di laurea).* — 1.1. Il corso di laurea in ingegneria edile-architettura ha un ordinamento specificamente strutturato nel rispetto della direttiva 85/384/CEE concernente i diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso, nell'U.E., alle attività del settore dell'architettura.

1.2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di dottore in ingegneria edile-architettura.

1.3. Il corso di laurea è articolato in due orientamenti per consentire agli studenti di scegliere l'ambito in cui sviluppare la tesi di laurea.

1.4. In base al presente statuto il consiglio di corso di laurea predispone per ogni anno accademico il manifesto degli studi indicando gli insegnamenti e i laboratori progettuali obbligatori (vedi tabella *B*), nonché le materie opzionali di orientamento per sviluppare la tesi di laurea dando allo studente, per ogni orientamento, alternative sia per il 28° che per il 29° esame (vedi tabella *C*).

1.5. Obiettivo del corso di studio è quello di creare una figura professionale che alla specifica capacità progettuale a livello architettonico e urbanistico accompagni la padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità

costruttiva dell'opera ideata, fino a poterne seguire con competenza la corretta esecuzione sotto il profilo estetico, funzionale e tecnico-economico. Si attua, pertanto, una integrazione in senso qualitativo della formazione storico-critica con quella scientifica, secondo una impostazione didattica che concepisce la progettazione come processo di sintesi, per conferire a tale figura professionale pieno titolo per operare, anche a livello europeo, nel campo della progettazione architettonica e urbanistica.

1.6. L'impostazione della didattica è tale da assicurare l'acquisizione di capacità creative e di professionalità legate alla realtà operativa che si deve presupporre in continuo divenire; a tal fine sono ammessi modelli pedagogici innovativi e comunque equilibrati sotto il profilo umanistico e scientifico.

Art. 2 *(Accesso al corso di laurea)*. — 2.1. L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.

2.2. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 e della direttiva comunitaria 384/1985 CE.

2.3. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di corso di laurea e sottoposte alla approvazione del consiglio di facoltà.

Art. 3 *(Disposizione specifiche riguardanti il corso di laurea)*. — 3.1. Per assicurare una idonea assistenza didattica gli insegnamenti progettuali devono essere frequentati da non più di sessanta allievi e quelli applicativi da non più di centoventi allievi; qualora il numero di studenti iscritti in corso ecceda tali limiti (con tolleranza fino al 20%) si dovranno sdoppiare gli insegnamenti interessati.

3.2. Tutti gli insegnamenti sono specifici per il corso di laurea.

Art. 4 *(Ordinamento del corso di laurea)*. — 4.1. La durata del corso di laurea è stabilita in cinque anni.

4.2. L'attività didattica, è di 4280 ore (vedi tabella *A*), con una tolleranza di +/- 5%.

4.3. L'attività didattica è articolata in:

lezioni, impartite in ciascun insegnamento per dare le conoscenze formative di base e generali;

esercitazioni applicative;

esercitazioni progettuali;

laboratori progettuali, effettuati sotto la guida collegiale di più docenti, della medesima area disciplinare o di aree diverse, per accrescere negli allievi le capacità di analisi e di sintesi dei molteplici fattori che intervengono nella progettazione architettonica e urbanistica;

stages o tirocini, finalizzati a porre l'allievo in contatto diretto con il mondo professionale e con il settore dell'industria edilizia secondo specifici programmi predisposti dal consiglio di corso di laurea per ogni anno accademico; l'attività di tirocinio dovrà essere svolta in Italia o in un altro Paese della U.E. presso facoltà, studi professionali ed enti pubblici o privati che operano nel campo dell'architettura e/o dell'urbanistica.

4.4. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline raggruppate, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. In rapporto ai contenuti didattici e alle finalità formative che caratterizzano i singoli insegnamenti si hanno le seguenti aree disciplinari.

1. *Area della storia dell'architettura e dell'arte.*

In quest'area disciplinare si persegue l'obiettivo fondamentale di acquisire, attraverso un approccio sostanzialmente «umanistico», il metodo storico-critico come supporto indispensabile per operare nel campo dell'architettura. In particolare l'insegnamento relativo all'arte contemporanea tende a dare quelle conoscenze necessarie per la comprensione storica e la valutazione critica dell'opera d'arte.

L'insegnamento dell'estetica, inoltre, fornisce uno strumento metodologico per la lettura, la comprensione critica e la valutazione delle specifiche qualità dell'opera architettonica, intesa nel senso più ampio del termine.

Le discipline riguardanti la storia dell'architettura sono finalizzate alla conoscenza delle vicende fondamentali che, dalle origini ad oggi, hanno caratterizzato l'evoluzione dell'architettura sotto l'aspetto sia edilizio che urbanistico, in rapporto al quadro politico, economico, sociale e culturale delle varie epoche; in particolare si affrontano i metodi e le tecniche di ricerca a livello analitico e critico dell'opera architettonica, considerata nella sua realtà e nei suoi significati in relazione alle cause, ai programmi, all'uso, agli aspetti costruttivi ed esaminata nel suo contesto anche ai fini dell' intervento sull'edilizia preesistente e sull'ambiente urbano. L'insegnamento della storia è fondamentale come formazione culturale propedeutica all'attività progettuale sviluppata con continuità nei cinque anni del corso di laurea.

2. *Area della rappresentazione e del rilievo.*

Le discipline di questa area hanno l'obiettivo di formare capacità specifiche in ordine alla rappresentazione architettonica considerata nella sua duplice accezione di mezzo conoscitivo delle leggi geometriche che regolano la struttura formale, ma anche di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale. Le competenze acquisite in questo campo costituiscono pertanto la base culturale e strumentale indispensabile tanto all'attività di progettazione, quanto alle operazioni di rilievo e di analisi interpretativa dell'architettura stessa.

In particolare gli insegnamenti relativi al disegno e al rilievo dell'architettura riguardano le basi teoriche e le conoscenze pratiche necessarie al raggiungimento della piena padronanza sia dei metodi fondamentali di rappresentazione che delle principali tecniche del linguaggio grafico e multimediali, ai fini della loro applicazione al processo progettuale in ogni sua fase, da quella di impostazione, a quella di elaborazione e approfondimento alle varie scale, a quella di definizione esecutiva secondo le norme e le convenzioni del disegno tecnico;

trattano delle applicazioni di geometria descrittiva, fondamento della scienza della rappresentazione; affrontano infine le metodologie di rilievo architettonico e urbano, di tipo diretto e strumentale, con le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica. L'insegnamento dell'informatica grafica, specifico per gli allievi del corso di laurea, riguarda le basi teoriche sui sistemi di elaborazione e sui linguaggi di programmazione, nonché le applicazioni relative alla progettazione architettonica e urbanistica assistita dal calcolatore.

Vengono inoltre impartite le conoscenze proprie della topografia classica e della fotogrammetria, in rapporto all'operatività nel campo architettonico e urbanistico.

3. *Area della matematica e della fisica.*

L'area comprende gli insegnamenti che riguardano specificamente la teoria e gli strumenti propri dell'analisi matematica, della geometria e della fisica.

L'offerta didattica, articolata secondo i suddetti settori disciplinari, persegue nel suo complesso una duplice finalità formativa; in termini generali, si propone di contribuire alla preparazione culturale per quanto attiene all'apprendimento del metodo scientifico e sperimentale come logica di pensiero e come principio di rigore nella prassi operativa; in termini più propriamente applicativi, è indirizzata a fornire le conoscenze fisico-matematiche necessarie per risolvere i vari problemi tecnici e tecnologici che si incontrano nella progettazione architettonica e nel costruire.

4. *Area economica, giuridica e sociologica.*

L'area comprende le discipline finalizzate alla conoscenza delle problematiche di natura economica e sociale, nonché dei vincoli giuridici che concorrono a definire il contesto di riferimento in cui si volge l'esercizio professionale, l'attuazione e la gestione nel campo dell'architettura e dell'urbanistica.

Gli aspetti economici sono affrontati approfondendo i principi e i metodi estimativi, con particolare riguardo alle tecniche di valutazione qualitativa e di stima dei costi delle opere edilizie, degli interventi urbanistici e infrastrutturali urbani.

Gli aspetti giuridici riguardano le conoscenze dei principali soggetti, tipi di obbligazione e norme legislative che regolano la realizzazione delle opere pubbliche e private e l'attività urbanistica.

Gli aspetti sociali riguardano quelli impliciti nella progettazione architettonica e urbana per soddisfare le esigenze dell'individuo e della collettività, in rapporto alla caratterizzazione del contesto insediativo e umano in cui si opera.

5. *Area della progettazione architettonica e del restauro.*

Le discipline di questa area sono rivolte alla formazione di competenze specifiche in merito alla progettazione architettonica, compresi il restauro e la ristrutturazione edilizia, secondo una impostazione didattica che concepisce la progettazione stessa come sintesi tra gli aspetti formali, funzionali e tecnico-costruttivi.

Gli insegnamenti sono impostati in modo da assicurare l'equilibrio tra «teoria» e «pratica»: da un lato vengono approfonditi i principi, i metodi e gli strumenti che presiedono al progetto, visti sotto il profilo storico-critico e rapportati alle tendenze più significative della ricerca architettonica contemporanea; dall'altro viene sviluppata un'ampia attività di sperimentazione progettuale nell'ambito delle esercitazioni.

L'obiettivo fondamentale è di garantire le condizioni per una preparazione culturale e una capacità operativa pienamente adeguate alla complessità dei contenuti propria del progetto di architettura ed è perseguito tramite una offerta didattica articolata che, con approcci diversificati secondo le varie discipline convergenti nell'area, conduce gradualmente alla piena padronanza del processo progettuale in ogni sua fase, da quella di ideazione e impostazione generale, a quella di sviluppo esecutivo e di definizione del dettaglio.

In particolare gli insegnamenti relativi alla progettazione architettonica approfondiscono, sia a livello metodologico che applicativo i principi fondamentali della progettazione stessa come processo di sintesi tra forma, funzione e costruzione: i criteri di configurazione, conformazione e distribuzione degli spazi come coerente risposta alle esigenze dell'uomo; i caratteri tipologici, morfologici e linguistici dell'organismo architettonico, anche alla luce delle loro motivazioni storiche; le correlazioni tra l'opera di architettura e il contesto di appartenenza, inteso nel senso più ampio del termine: la fattibilità costruttiva dell'opera e il ruolo della tecnica nella sintesi progettuale, attraverso lo studio degli elementi costruttivi e di fabbrica, nonché dei procedimenti di realizzazione, visti nella loro coerenza sia con la concezione formale che con il programma funzionale del progetto di architettura.

Le discipline relative al restauro sono indirizzate a fornire le conoscenze necessarie per operare con piena competenza storico-tecnica nel campo della tutela e del recupero del patrimonio architettonico esistente.

Riguardano in particolare: i fondamenti teorici dell'azione di tutela, visti anche nella loro evoluzione storica; le tecniche di indagine archivistica per la comprensione dell'opera sotto il profilo storico, formale e costruttivo; i metodi di indagine diretta e indiretta per la diagnosi dei fenomeni di degrado; i metodi di intervento conservativo, nonché quelli relativi al progetto di ristrutturazione e di risanamento.

6. *Area dell'urbanistica.*

L'area comprende gli insegnamenti finalizzati alla conoscenza delle problematiche specifiche e interdisciplinari che riguardano il progetto della città e all'acquisizione dei metodi e degli strumenti per la redazione dei piani alle varie scale.

Gli insegnamenti del settore urbanistico sono volti: alla conoscenza teorica e pratica delle varie tipologie di piano; alla comprensione del ruolo che queste hanno nel processo di trasformazione degli insediamenti, analizzandone anche l'evoluzione storica; alla acquisizione di capacità progettuali dei piani sotto il profilo formale, funzionale e socioeconomico, dotandoli dei relativi rife-

rimenti normativi; alla progettazione di interventi specifici a scala urbana, di nuovo impianto o di recupero, compresa la valutazione dei problemi attuativi e di impatto ambientale.

7. *Area della produzione edilizia e delle tecnologie edilizie.*

L'area comprende gli insegnamenti che, con contenuti disciplinari articolati, concorrono nell'insieme a fornire le conoscenze di base e specialistiche in merito agli aspetti tecnologici propri dell'architettura e dell'urbanistica.

L'offerta didattica approfondisce i seguenti aspetti specifici:

tecnologia di produzione e lavorazione dei materiali: loro caratteristiche chimico-fisiche e di attitudine ai diversi impieghi;

tecnologia dei componenti edilizi, studiati sotto i profili della loro progettazione, produzione con i metodi industriali o artigianali, caratteristiche prestazionali e di qualità, attitudine a integrarsi in sistemi costruttivi e complessi;

i principi teorici e le modalità applicative della fisica tecnica e dell'impiantistica, finalizzati al controllo ambientale degli spazi architettonici nei loro aspetti igrotermici, illuminotecnici, elettrotecnici e acustici;

le tecniche di progettazione e organizzazione del cantiere, la progettazione e la gestione delle fasi e dei cicli di lavorazione, le tecniche di esecuzione dei sottosistemi tecnologici;

le caratteristiche morfologiche e le tecnologie costruttive delle infrastrutture, sia idrauliche che stradali, relative alle opere di urbanizzazione primaria.

La finalità metodologica generale che accomuna gli insegnamenti dell'area è sviluppare le capacità di integrazione, nell'ambito della sintesi progettuale, tra le suddette conoscenze specialistiche e le scelte architettoniche e urbanistiche.

8. *Area della progettazione e delle tecnologie delle strutture.*

L'insegnamento delle discipline dell'area è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze relative alla comprensione del comportamento dei materiali naturali e artificiali e dei sistemi strutturali volti a garantire la stabilità delle opere di architettura.

Sono oggetto di specifico studio:

le conoscenze inerenti la meccanica dei solidi;

le condizioni di stabilità o di dissesto statico di fabbricati e altri manufatti;

le modalità e i comportamenti delle varie tipologie strutturali;

i metodi di progettazione e dimensionamento delle strutture di nuova costruzione secondo le specifiche caratteristiche dei materiali impiegati (murature, cemento armato, acciaio, legno);

i metodi di consolidamento e la ristrutturazione statica dei fabbricati;

le basi teoriche e sperimentali relative alle opere di fondazione in rapporto alla capacità di resistenza dei terreni.

L'integrazione delle conoscenze specifiche dell'area nella più generale sintesi progettuale avverrà attraverso laboratori progettuali a carattere interdisciplinare coordinati con l'area della progettazione architettonica e del restauro.

4.5 Il monte ore destinato alle aree 1 (storia dell'architettura e dell'arte), 2 (rappresentazione e rilievo), 5 (progettazione architettonica e restauro) e 6 (urbanistica), ivi compreso il laboratorio progettuale per le tesi di laurea (di 300 ore), è di 2720 ore, pari al 64% delle ore complessive del corso.

4.6 L'ordinamento didattico è ripartito in:

insegnamenti e laboratori obbligatori, per un totale di 3740 ore (27 esami più i relativi laboratori progettuali), attribuite alle aree disciplinari in accordo con l'allegata tabella *B*;

insegnamenti e laboratori di orientamento per la tesi di laurea comprendenti 240 ore di insegnamento (28° e 29° esame) e un laboratorio progettuale di 300 ore, per consentire agli allievi, in accordo con l'allegata tabella *C,* tre orientamenti opzionali;

stages o tirocini, che all'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea potrà programmare, per un massimo di 200 ore, in base alle possibilità di collaborazione con facoltà, studi professionali ed enti pubblici o privati che operano nel campo dell'architettura e/o dell'urbanistica.

4.7 L'ordinamento didattico è organizzato in:

insegnamenti di base monodisciplinari, pari a 80 ore di insegnamento (60 ore di lezioni e 20 ore di esercitazioni);

insegnamenti di base integrati, (massimo tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore, impartiti anche da più docenti che faranno parte della stessa commissione di esame), per un totale di 120 ore per insegnamento, comprensive di lezioni ed esercitazioni;

insegnamenti applicativi monodisciplinari, pari a 120 ore di insegnamento (60 ore di lezioni e 60 ore di esercitazioni);

insegnamenti applicativi integrati (massimo tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 40 ore, impartiti anche da più docenti che faranno parte della stessa commissione di esame), per un totale di 120 ore per insegnamento, comprensive di lezioni ed esercitazioni;

insegnamenti progettuali, monodisciplinari, pari a 120 ore per insegnamento, comprensive di 60 ore di lezione e 60 ore di esercitazioni progettuali coordinate con i laboratori progettuali;

laboratori progettuali pari a 60 ore, gestiti dagli insegnamenti progettuali monodisciplinari in modo autonomo o integrati tra loro per anno di corso su parere del consiglio di corso di laurea;

insegnamenti storico-critici, monodisciplinari o integrati, pari a 120 ore per insegnamento (massimo due moduli coordinati, nessuno dei quali inferiori a 40 ore).

4.8 I programmi degli insegnamenti e dei laboratori di cui al punto 4.7 devono essere formulati in base ai contenuti indicati nell'allegata tabella *D* e pubblicati ogni anno sull'ordine degli studi della facoltà.

4.9 Gli esiti dell'attività svolta dallo studente sono accertati attraverso esami di profitto che complessivamente devono essere 29.

4.10 Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere sostenuto con esito positivo gli esami previsti dal proprio piano di studi e partecipato regolarmente ai laboratori progettuali e agli eventuali stages o tirocini.

4.11 La tesi di laurea riguarda temi inerenti la progettazione architettonica e/o urbanistica ed è didatticamente assistita da un laboratorio progettuale di 300 ore (vedi tabella *C*).

4.12 Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 5 *(Frequenza e assistenza nei laboratori progettuali).* — 5.1 La frequenza ai laboratori progettuali è obbligatoria e dovrà essere attestata per ogni allievo entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico; l'attestato esenta dal dover rifrequentare il laboratorio, qualora l'allievo abbia svolto le elaborazioni minime stabilite dal consiglio di corso di laurea o si ritenga che sia in grado di espletarle entro sei mesi dalla scadenza ufficiale. La frequenza non potrà essere inferiore all'80% delle ore prestabilite in orario.

5.2 Per assicurare una idonea assistenza didattica, esercitazioni e laboratori progettuali devono essere organizzati in modo da garantire il controllo individuale dell'attività progettuale. Pertanto l'assistenza alle esercitazioni e ai laboratori progettuali deve essere effettuata per gruppi di allievi non superiori a 20.

5.3 Per rendere la prescrizione del comma precedente, la facoltà potrà ricorrere alla collaborazione di liberi professionisti qualificati, di esperti appartenenti alla pubblica amministrazione (comandati o con specifica autorizzazione), di dottori di ricerca (da impegnare con contratto a termine o mediante borse biennali). A tale scopo potranno essere stipulati contratti di diritto privato e convenzioni con enti pubblici e privati, industrie o imprese.

5.4 Per svolgere l'attività di laboratorio dovrà essere messo a disposizione degli allievi materiale didattico sia per consultazione (pubblicazioni, riviste, audiovisivi, ecc.), sia per elaborazione (computer, attrezzature per il disegno e la modellistica, ecc.).

5.5 L'attività degli studenti in ciascun laboratorio progettuale o applicativo sarà verificata, in base a modalità stabilite all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio di corso di laurea, nell'ambito dell'esame relativo all' insegnamento a cui è affidata la gestione del laboratorio stesso.

Art. 6 *(Visite di istruzione e stages).* — 6.1 Per il completamento formativo degli allievi:

a) si effettueranno nell'ambito delle esercitazioni, visite guidate da docenti ed esperti riguardanti opere significative di architettura e/o di urbanistica, musei, cantieri ed industrie, secondo un programma predisposto dal consiglio di corso di laurea all'inizio di ogni anno accademico.

b) in base alle risorse disponibili e a un programma coordinato del consiglio di corso di laurea, si effettueranno viaggi di istruzione, in Italia e/o in altri Paesi, a cui potranno partecipare allievi degli anni di corso dal 2º al 5º.

Art. 7 *(Esami all'estero).* — 7.1 Ai sensi della normativa vigente è data la possibilità di svolgere esami all'estero in particolare nell'UE., secondo un regolamento redatto dal consiglio di corso di laurea.

Art. 8 *(Abbreviazione di corso per laureati in architettura).* — 8.1 I laureati in architettura che hanno sostenuto l'esame di laurea dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno acquisire il titolo di dottore ingegnere edile-architetto dopo aver seguito un corso di laurea abbreviato; gli esami da sostenere, in numero non superiore a quattro, saranno determinati dal consiglio di corso di laurea sulla base del *curriculum* del candidato, che dovrà svolgere la propria tesi di laurea su argomenti riguardanti la progettazione integrale, frequentando il relativo laboratorio progettuale di 300 ore.

Art. 9 *(Ammissioni, passaggi e norme transitorie).* — 9.1 Il consiglio di facoltà, su parere del consiglio di corso di laurea, redigerà un regolamento in merito.

TABELLA *A*

Numero di insegnamenti, laboratori progettuali e monte ore:

29 insegnamenti (M: monodisciplinari; I: integrati) 3200 ore;

13 laboratori progettuali (L) 780 ore;

1 laboratorio progettuale per la tesi di laurea (LT) 300 ore;

per complessive 4280 ore.

TABELLA *B*

INSEGNAMENTI E LABORATORI OBBLIGATORI

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
27 insegnamenti ore totali 2960	1720	640	600	780

1. *Area della storia dell'architettura e dell'arte.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
2 insegnamenti ore totali 240	160	80		60

Due insegnamenti storico-critici, monodisciplinari o integrati:

M storia dell'architettura (settore H12X);

oppure

I storia dell'architettura (settore H12X) + estetica (settore M07D) [1° anno];

M storia dell'architettura contemporanea (settore H12X);

oppure

I storia dell'architettura contemporanea (settore H12X) + storia dell'arte contemporanea (settore L25C) [2° anno];

oppure

M storia dell'architettura 1° (settore H12X) [1° anno];

M storia dell'architettura 2° (settore H12X) [2° anno];

oppure

M storia dell'architettura (settore H12X) [1° anno];

M storia della città e del territorio (settore H12X) [3° anno].

(*) I due insegnamenti debbono essere abbinati nello statuto.

Un laboratorio progettuale:

L laboratorio progettuale integrato con insegnamenti dell'area della progettazione architettonica e del restauro, secondo quanto stabilito al punto 4.7 [1° anno o 3° anno].

2. *Area della rappresentazione e del rilievo.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
3 insegnamenti ore totali 320	200		120	120

Due insegnamenti applicativi, monodisciplinari:

M disegno dell'architettura (settore H11X) [1° anno];

M rilievo dell'architettura (settore H11X) [2° anno];

oppure

M disegno dell'architettura 1 (settore H11X) [1° anno];

M disegno dell'architettura 2 (settore H11X) [2° anno].

Un insegnamento di base, monodisciplinare:

M informatica grafica (edili) (settore K05A) [1° anno].

Due laboratori progettuali:

L laboratorio di informatica grafica per la progettazione assistita dal computer (settore K05A) [1° anno];

oppure

laboratorio per applicazioni CAD integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7 (vedi tabella *D* punto 2, comma 7);

L laboratorio di rilievo fotogrammetrico (settore H11X) [2° anno].

3. *Area della matematica e della fisica.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
4 insegnamenti ore totali 320	240	80		

Un insegnamento di base, monodisciplinare:

M geometria (settore A01C) [1° anno];

Due insegnamenti di base, monodisciplinari:

M analisi matematica 1 (settore A02A) [1° anno];

M analisi matematica 2 (settore A02A) [2° anno].

Un insegnamento di base, monodisciplinare;

M fisica generale (settore B01A) [1° anno].

4. *Area economica, giuridica e sociologica.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
2 insegnamenti ore totali 240	120	120		

Un insegnamento applicativo, monodisciplinare:

M economia ed estimo civile (settore H15X) [4° anno];

oppure

M valutazione economica dei progetti (settore H15X) [4° anno];

oppure

I estimo (settore H15X) + economia del territorio (settore P01J) [4° anno].

Un insegnamento applicativo, integrato tra:

I diritto urbanistico (settore N10X) [5° anno];

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia (settore N10X);

sociologia o sociologia urbana (settore Q05A).

5. *Area della progettazione architettonica e del restauro.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
6 insegnamenti ore totali 720	360		360	360

Sei insegnamenti progettuali, monodisciplinari:

M caratteri distributivi degli edifici (settore H10A) [2° anno];

M architettura e composizione architettonica 1 (settore H10A) [3° anno];

M architettura e composizione architettonica 2 (settore H 10A) [5° anno];

M progettazione degli elementi costruttivi (settore H08A) [2° anno];

M architettura tecnica 1 (settore H08A) [4° anno];

M restauro architettonico (settore H13X) [5° anno].

Sei laboratori progettuali:

L sei laboratori progettuali, ognuno gestito in modo autonomo da uno degli insegnamenti sopra indicati oppure integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7.

6. *Area dell'urbanistica.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
2 insegnamenti ore totali 240	120		120	120

Due insegnamenti progettuali, monodisciplinari:

M urbanistica (settore H14B) [3° anno];

M tecnica urbanistica (settore H14A) [5° anno];

oppure

M tecnica urbanistica 1 (settore H14A) [3° anno];

M tecnica urbanistica 2 (settore H14A) [5° anno];

oppure

M tecnica urbanistica (settore H14A) [3° anno];

M analisi e valutazione ambientale (settore H14A) [5° anno].

Due laboratori progettuali:

L due laboratori progettuali, ognuno gestito in modo autonomo da uno degli insegnamenti sopra indicati oppure integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7.

7. *Area della produzione edilizia e delle tecnologie edilizie.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
4 insegnamenti ore totali 440	280	160		60

Un insegnamento di base, monodisciplinare o integrato:

M chimica (settore C06X);

oppure

I chimica (settore C06X) + tecnologia dei materiali e chimica applicata (settore I14A) [2° anno].

Due insegnamenti applicativi, monodisciplinari o integrati:

M fisica tecnica ambientale (settore I05B);

oppure

I fisica tecnica ambientale (settore I05B) + impianti tecnici (settore I05B) [3° anno];

I idraulica (edili) (settore H01A) + costruzioni idrauliche (urbane) (settore H01B) [4° anno].

Un insegnamento applicativo, monodisciplinare:

M ergotecnica edile (settore H08B) [4° anno];

Un laboratorio progettuale:

L laboratorio progettuale di tecnologie edilizie (settore H08B); integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7 [4° anno].

8. *Area della progettazione e delle tecnologie delle strutture.*

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
4 insegnamenti ore totali 440	280	160		60

Un insegnamento di base, monodisciplinare:

M statica (settore H07A);

oppure

M meccanica razionale (settore A03X) [2° anno].

Tre insegnamenti applicativi, monodisciplinari da scegliere tra:

M scienza delle costruzioni (settore H07A) [3° anno];

M tecnica delle costruzioni (settore H07B) [4° anno];

M geotecnica (settore H06X) [4° anno];

M teoria e progetto delle costruzioni in CA e CAP (settore H07B) [4° anno].

Un laboratorio progettuale:

L laboratorio progettuale integrabile secondo quanto stabilito al punto 4.7 [4° anno].

TABELLA *C*

INSEGNAMENTI OPZIONALI E LABORATORI PER LA TESI DI LAUREA [5° ANNO]

	lezioni	esercitazioni applicative	esercitazioni progettuali	laboratori progettuali
2 insegnamenti ore totali 240	120		120	300

ORIENTAMENTO *A (Recupero edilizio).*

28° Esame.

Un insegnamento progettuale, monodisciplinare tra:

M architettura e composizione architettonica 3 (settore H10A);

M recupero e conservazione degli edifici (settore H08A).

29° Esame.

Un insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare, tra;

M architettura sociale (settore H10A);

M architettura del paesaggio (settore H10B).

Laboratorio progettuale:

LT laboratorio per la tesi di laurea, di 300 ore, secondo quanto stabilito al punto 4.11.

ORIENTAMENTO *B (Nuova costruzione).*

28° Esame.

Un insegnamento progettuale monodisciplinare tra:

M architettura tecnica 2 (settore H08A);

M architettura e composizione architettonica 3 (settore H10A);

29° Esame.

Un insegnamento, applicativo o progettuale, monodisciplinare tra:

M progettazione urbanistica (settore H14B);

M architettura tecnica e tipologie edilizie (settore H08A).

Laboratorio progettuale:

LT laboratorio progettuale per la tesi di laurea, di 300 ore, secondo quanto stabilito al punto 4.11.

TABELLA *D*

ELENCO INSEGNAMENTI LABORATORI PROGETTUALI E STATUTO CON SINTETICA INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI.

1. AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE.

OB storia dell'architettura (1-2) (settore H12X) [1° e 2°] i corsi propongono trattazioni dei singoli periodi mettendo in risalto le caratteristiche spaziali, formali, stilistiche, tipologiche e costruttive delle opere più significative; vengono illustrate e delineate le scuole, le correnti e gli autori più rappresentativi nei vari periodi storici.

OB estetica (settore M07D) [1°] si effettua un approccio alle teorie estetiche per focalizzare il problema della conoscenza e intuizione del bello al fine della comprensione e valutazione dell'opera d'arte.

OB storia dell'architettura contemporanea (settore H12X) [2°] l'insegnamento tende a fornire una conoscenza storico-critica delle principali esperienze dell'architettura contemporanea, dalle origini dell'architettura moderna alle correnti dell'architettura attuale; lo scopo è di completare la formazione culturale dell'allievo derivante dallo studio) dell'architettura del passato.

OB storia dell'arte contemporanea (settore L25C) [2°] il corso tratta i momenti e gli episodi fondamentali della produzione artistica del novecento, con riferimento al quadro politico economico, sociale e culturale; l'obiettivo è di approfondire la formazione «umanistica» indispensabile per operare nel campo della progettazione architettonica e urbanistica.

OB storia della città e del territorio (settore H12X) [3°] il corso tratta gli aspetti e i momenti evolutivi dei fenomeni legati alla nascita, alla crescita, allo sviluppo della città sia come luogo dell'abitare sia nei suoi rapporti con il territorio; obiettivo del corso è il completamento della conoscenza e della coscienza storica come premessa per la progettazione architettonica ed urbana, estendendo la conoscenza dal fenomeno architettonico a quello paesistico e territoriale.

L laboratorio progettuale [3°] elaborazioni sul tema della storia dell'architettura integrate con insegnamenti dell'area della progettazione architettonica e del restauro secondo quanto stabilito dal punto 4.7.

2. AREA DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO.

OB disegno dell'architettura (1-2) (settore H11X) [1°-2°] i corsi si pongono come obiettivo la ricerca e l'insegnamento dei metodi e degli strumenti che consentono di «leggere, vedere e disegnare» lo spazio architettonico; si eseguono applicazioni pratiche di differenti modi e tecniche di rappresentazione architettonica.

OP rilievo dell'architettura (settore H1 1X) [2°] si trattano i fondamenti teorici del rilevamento finalizzato all'architettura e all'urbanistica, con riferimenti storici e cenni ai metodi attuali; vengono effettuate esperienze di rilievo e di restituzione grafica.

OB informatica grafica (settore K05A) [2°] il corso fornisce le basi teoriche e gli strumenti operativi per l'utilizzazione dell'informatica a supporto della progettazione architettonica e urbanistica; si studiano le nozioni fondamentali dell'informatica, i principali linguaggi di programmazione, le caratteristiche dell'elaboratore e la struttura dei sistemi per la grafica architettonica; nelle esercitazioni si esegue un progetto utilizzando il CAD.

OP topografia (settore H05X) [5°] il corso fornisce un supporto operativo alla pratica architettonica e urbanistica mediante acquisizione di specifiche competenze in materia di strumenti e metodi per il rilievo e la restituzione planimetrica e altimetrica, con riferimento anche ai sistemi fotogrammetrici; si svolge anche un'attività pratica, con approccio diretto alle apparecchiature.

L laboratorio di informatica grafica (settore K05A) oppure,

L laboratorio per applicazioni CAD [1°] elaborazioni a carattere pratico relative all'utilizzazione del CAD nell'ambito della progettazione architettonica e urbana integrabile secondo quanto stabilito dal punto 4.7.

L laboratorio di rilievo fotogrammetrico (settore H11X) [2°] applicazioni di tecniche avanzate di rilievo di edifici (fotogrammetria dei vicini) e restituzione delle relative immagini in connessione con il corso di rilievo dell'architettura.

3. AREA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA.

OB analisi matematica (1-2) (settore A02A) [1°-2°] i due corsi forniscono al tempo stesso un approccio culturale al metodo scientifico e una conoscenza degli strumenti matematici fondamentali per affrontare dal punto di vista analitico i problemi tecnici e tecnologici sottesi dal progettare e dal costruire per l'architettura.

OB geometria (settore A0lC) [1°] il corso si propone di dare le conoscenze basilari per quanto attiene la geometria analitica, la geometria proiettiva e la geometria descrittiva, in tutti gli aspetti direttamente e indirettamente connessi con l'identificazione sul piano e nello spazio di forme geometriche.

OB fisica generale (settore B01A) [1°] vengono affrontati tutti i campi della fisica tradizionale, dalla meccanica alla termodinamica con riferimenti anche all'elettromagnetismo e all'ottica geometrica, con una trattazione rivolta agli aspetti teorici ma altresì agli aspetti legati al progettare e al costruire.

4. AREA ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIOLOGICA.

OB estimo, economia ed estimo civile (settore H15X) [4°] si affrontano gli aspetti economici della pratica architettonica e urbanistica approfondendo i principi e i metodi estimativi, con particolare riguardo alle tecniche di valutazione qualitativa e di stima dei costi delle opere edilizie, degli interventi urbanistici e infrastrutturali urbani.

OB economia del territorio si studia la complessa fenomenica economica legata al territorio con partico-

lare riguardo all'analisi del valore degli insediamenti, delle opere strutturali e infrastrutturali del territorio; scopo del corso è creare la capacità di stimare in termini economici sia le vocazioni territoriali sia la convenienza degli interventi [4°].

OB valutazione economica dei progetti si affrontano gli aspetti metodologici e operativi del trattamento delle variabili economiche caratteristiche della progettazione architettonica ed urbana; scopo del corso è la formazione di una conoscenza economica approfondita nello sviluppo del progetto di intervento architettonico ed edilizio [4°].

OB diritto urbanistico (settore N10X) [5°] si studia l'evoluzione della materia urbanistica e, in particolare, le norme, gli strumenti di piano regolatore e la pianificazione territoriale.

OB legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia (settore N10X) [5°] gli aspetti trattati riguardano la conoscenza dei soggetti giuridici, dei tipi di obbligazione e delle norme legislative che regolano la realizzazione delle opere pubbliche e private e l'attività urbanistica; viene anche affrontato il tema della normativa di prevenzione ed antinfortunistica.

OB sociologia (settore Q05A) [5°] il corso affronta l'evoluzione storica della sociologia dai primi studi sulla società alle più recenti tendenze contemporanee, con particolare riferimento alla sociologia dell'arte intesa come studio del rapporto dialettico tra arte e società.

OB sociologia urbana (settore Q05A) [5°] l'insegnamento della sociologia è, in questo corso, particolarmente rivolto verso la caratterizzazione del contesto insediativo e umano in cui opera il progettista, analizzando la stratificazione sociale e le formazioni urbane e territoriali, con riferimento ai mutamenti sociali delle società industriali mature.

5. AREA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTOMCA E DEL RESTAURO.

OB caratteri distributivi degli edifici (settore Hl0A) [2°] il corso introduce alla progettazione architettonica attraverso l'analisi critica di edifici significativi, realizzati dagli inizi del movimento moderno a oggi; il corso propone lo studio della tipologia e dei caratteri tipologici come struttura logica dell'organismo architettonico con lo scopo di fornire le conoscenze di base relative agli aspetti teorici e agli strumenti di impostazione e controllo della progettazione architettonica con particolare riguardo agli aspetti distributivo funzionali; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto delle parti significative degli organismi architettonici.

OB architettura e composizione architettonica 1 (settore Hl0A) [3°] nel corso si analizza la progettazione architettonica in particolare ponendo gli aspetti distributivo-funzionali in stretta relazione con le valenze spaziali e morfologiche dell'organismo architettonico; nelle esercitazioni progettuali si studiano le tipologie degli edifici pubblici e privati a carattere collettivo.

OB architettura e composizione architettonica 2 (settore H10A) [5°] nel corso si approfondiscono gli aspetti relativi all'evoluzione storica dell'organismo architettonico con particolare riguardo alla residenza e il rapporto tra tipologia edilizia e forma urbana; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un complesso residenziale.

OB architettura tecnica 1 (settore H08A) [4°] nel corso si affronta la progettazione e realizzazione dell'organismo architettonico inteso come risultato di un processo di sintesi tra l'ideazione della forma e la fattibilità costruttiva; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di una unità residenziale.

OB architettura tecnica 2 (settore H08A) [5°] la concezione formale e il programma funzionale del progetto di architettura vengono messi in relazione con lo studio degli elementi costruttivi e di fabbrica, nonché dei procedimenti di realizzazione sia tradizionali che industrializzati; nelle esercitazioni progettuali si affronta il tema della progettazione di edifici complessi.

OB restauro architettonico (settore Hl6X) [5°] il corso è indirizzato a fornire le conoscenze necessarie per operare con competenza storico-tecnica nel campo della tutela e del recupero del patrimonio architettonico esistente, anche sulla base dello studio dell'evoluzione storica delle teorie del restauro; le esercitazioni consistono in un progetto di restauro di un edificio di interesse storico.

OP architettura e composizione architettonica 3 (settore H10A) [5°] il corso approfondisce le problematiche e i metodi della progettazione architettonica, riferendosi in particolare alle correlazioni tra l'opera di architettura e il contesto di appartenenza inteso nel senso più ampio del termine; le esercitazioni progettuali sviluppano una progettazione architettonica con particolare attenzione al rapporto tra intervento e contesto.

OP progettazione degli elementi costruttivi (settore H08A) [2°] nel corso si vogliono dare gli aspetti di metodo e di analisi per la progettazione degli elementi costruttivi e dei componenti per l'edilizia, come avvio alla progettazione tecnologica, in sinergia con l'apprendimento delle metodologie e degli strumenti della progettazione architettonica; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di interi sottosistemi e di componenti architettonici semplici e complessi.

OP recupero e conservazione degli edifici (settore H08A) [5°] il corso insegna a conoscere l'evoluzione storica degli aspetti teorici connessi al recupero e alla conservazione del patrimonio architettonico esistente; il degrado e il ripristino dei materiali e degli elementi costruttivi; i criteri per la salvaguardia delle caratteristiche prestazionali; nelle esercitazioni progettuali si studiano i possibili interventi per il recupero e/o la conservazione di un complesso architettonico e si elabora il relativo progetto.

OP architettura sociale (settore Hl0A) [5°] il corso tratta i fattori sociali dello sviluppo urbano e territoriale, i problemi e le implicazioni sociali della produzione architettonica, la società industriale e l'alienazione umana, il rapporto tra progettazione urbanistica e problemi sociali e l'architettura vista come tramite

tra la città e l'individuo; le esercitazioni progettuali riguardano il progetto di un edificio per servizi collettivi, con valutazione delle implicazioni sociali nell'inserimento urbano.

OP architettura del paesaggio (settore Hl0B) [5°] nel corso si analizza l'estetica del territorio e dell'ambiente costruito e il ruolo della progettazione architettonica nel risanamento del degrado territoriale e ambientale; si valuta la nozione di «luogo» e la relazione tra architettura e contesto naturale, paesaggio naturale e paesaggio urbano; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto di risanamento territoriale e ambientale di un piccolo insediamento.

OP architettura tecnica e tipologie edilizie (settore H08A) [5°] il corso propone lo studio della tipologia e dei caratteri tipologici come struttura logica dell'organismo architettonico, attraverso letture critiche di opere di architettura finalizzate all'individuazione dello specifico ruolo svolto dalle tipologie nell'impostazione del progetto; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto di un edificio pubblico.

L laboratorio progettuale di caratteri distributivi degli edifici [2°] elaborazioni progettuali a carattere elementare sul tema dell'architettura sia per la residenza che per i servizi; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 2, 5.

L laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica i [3°] elaborazioni progettuali sul tema dell'architettura per la collettività; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5, 6, 7.

L laboratorio progettuale di architettura e composizione architettonica 2 [4°] elaborazioni progettuali sul tema dell'architettura per la residenza a carattere urbano; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 5, 6, 8.

L laboratorio progettuale di architettura tecnica i [3°] elaborazioni progettuali a carattere esecutivo sul tema dell'architettura per la residenza unifamiliare; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 3, 5.

L laboratorio progettuale di progettazione degli elementi costruttivi [4°] elaborazioni progettuali relative ai sottosistemi tecnologici dell'organismo architettonico con riferimento all'edilizia per la residenza; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5, 7.

L laboratorio progettuale di restauro architettonico [5°] elaborazioni progettuali sul tema del restauro di edifici di interesse storico; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 7, 8.

6. AREA DELL'URBANISTICA.

OB urbanistica 1 (settore H14B) [1°] nel corso si studia l'assetto degli insediamenti sotto il profilo analitico e sotto quello progettuale; si tratta la storia della pianificazione, i livelli e i settori della strumentazione urbanistica, nonché le tecniche di elaborazione del piano urbanistico; le esercitazioni progettuali consistono nel progetto urbanistico di un piccolo insediamento con residenze e servizi.

OP urbanistica 2 (settore H14B) [5°] il corso approfondisce le metodologie e gli strumenti per la progettazione urbanistica, con particolare riferimento al ruolo della progettazione urbanistica nel processo di trasformazione dell'insediamento; nelle esercitazioni progettuali si esegue il progetto urbanistico di un insediamento di nuovo impianto o di recupero.

OB tecnica urbanistica (1-2) (settore H14A) [3°] [5°] i corsi studiano il rapporto tra risorse ambientali e insediamenti, nonché le tecniche per la definizione degli interventi e la loro gestione; le esercitazioni progettuali consistono i progetti e/o piani a scala urbana con analisi del contesto ambientale, valutazione degli effetti urbanistici e proposte di soluzioni alternative.

OP progettazione urbanistica (settore H14B) [5°] scopo del corso è fornire una specifica competenza per operare nel campo del town design, affrontandone i criteri generali, il rapporto con l'architettura e le relazioni con il paesaggio; nelle esercitazioni si esegue un progetto in un area di rilevante valore urbanistico.

OB analisi e valutazione ambientale: il corso dopo aver introdotto e documentato i concetti e i principi fondamentali dell'analisi dell'ambiente e del territorio, insegna le tecniche e le prassi operative sia per la valutazione di impatto ambientale, sia per la corretta progettazione urbana in armonia con l'ambiente.

L laboratorio progettuale di tecnica urbanistica [3°] elaborazioni progettuali sul tema dell'urbanistica; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 1, 2, 4, 5.

L laboratorio progettuale di analisi e valutazione ambientale [5°] elaborazioni progettuali sul tema della tecnica urbanistica; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 2, 5, 6.

7. AREA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E DELLE TECNOLOGIE EDILIZIE.

OB chimica (settore C06X) [2°] il corso tratta i fondamenti della chimica organica e inorganica, le strutture e le proprietà chimico-fisiche dei materiali da costruzione, aspetti chimico-fisici del degrado dei materiali; cenni di chimica dell'inquinamento atmosferico.

OB tecnologia dei materiali e chimica applicata (settore I14A) [2°] il corso tratta gli aspetti generali della chimica, i campi di applicazione nell'edilizia e le tecnologie dei materiali per le costruzioni edili: leganti aerei e idraulici, calcestruzzo, acciaio e leghe metalliche, materiali ceramici, materie plastiche, legno, vetro, materiali compositi.

OB fisica tecnica ambientale (settore I05B) [3°] argomenti del corso sono: la trasmissione del calore; i campi termici; il flusso termico; gli scambiatori di calore; i collettori solari; i sistemi e i processi termodinamici; le macchine termiche e frigorifere; la climatizzazione degli impianti e il benessere termoigrometrico; fondamenti di fotometria; fondamenti di acustica applicata.

OB impianti tecnici (settore I05B) [3°] si affrontano i caratteri generali dei principali impianti presenti nell'organismo architettonico: impianti di riscaldamento, di termoventilazione, di condizionamento; impianti ad energia solare, impianti elettrici; impianti idrici, sanitari e antincendio; le esercitazioni riguardano il progetto di un impianto di un edificio per uffici.

OB idraulica (edili) (settore H0lA) [4°] il corso ha l'obiettivo di fornire una conoscenza teorica di base propedeutica allo studio delle costruzioni idrauliche urbane; vengono quindi trattati i fondamenti di idraulica e di idrologia, con particolare riferimento agli aspetti connessi con la problematica delle costruzioni idrauliche.

OB costruzioni idrauliche urbane (settore H01B) [4°] il corso comprende: elementi di idraulica e di idrologia (*); costruzioni idrauliche urbane: sistema di presa, raccolta e distribuzione dell'acqua; sistemi di approvvigionamento; sistemi di fognatura urbana e di trattamento dei liquami; fosse biologiche; le esercitazioni consistono nel progetto di fattibilità di un sistema di urbanizzazione primaria per un complesso residenziale.

OB ergotecnica edile (settore H08B) [4°] il corso analizza il progetto architettonico in rapporto alle tecnologie impiegabili in cantiere, i metodi e gli strumenti per la progettazione e l'organizzazione del cantiere (sia per nuove costruzioni che per il recupero e il restauro), le macchine e le attrezzature, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni; le esercitazioni riguardano l'organizzazione e il progetto del cantiere per edifici multipiano.

OP chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali (settore I14A) [5°] il corso ha carattere specialistico ed è finalizzato al restauro e al recupero degli edifici; gli argomenti affrontati in particolare sono: la struttura cristallina e la microstruttura dei materiali; le proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali da costruzione e il degrado nel tempo; i possibili interventi di ripristino.

OP tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edilizi (settore H08A) [5°] le tecnologie produttive dei materiali per le costruzioni edili: leganti aerei e idraulici, calcestruzzo, acciaio e leghe metalliche, materiali ceramici, materie plastiche, legno, vetro, materiali compositi; fattori di degrado e criteri per la protezione dei manufatti architettonici.

L laboratorio progettuale di tecnologie edilizie (settore H08B) [4°] elaborazioni progettuali sul tema del rapporto tra progettazione architettonica e produzione dei componenti edilizi; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5 e 7.

(*) nel caso in cui il corso non sia integrato con quello di idraulica.

8. AREA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE.

OB meccanica razionale (settore A03X) [2°] il corso ha l'obiettivo di fornire le basi teoriche per la trattazione analitica dei problemi statici e dinamici delle costruzioni; vengono studiate le grandezze fondamentali della meccanica, le forze e i vincolo, la statica e la dinamica dei corpi rigidi, le sollecitazioni equivalenti e il problema dell'equilibrio.

OB statica (settore H07A) [2°] il corso affronta specificamente la trattazione della statica come supporto teorico per lo studio della stabilità delle opere di architettura; viene proposto sia l'approccio analitico che quello grafico; in particolare vengono considerate le forze e le sollecitazioni equivalenti, i vincoli e il problema dell'equilibrio.

OB geotecnica (settore H06X)/fondazioni (settore H06X) [4°] entrambi i corsi riguardano: la costituzione e le caratteristiche dei terreni; le indagini geotecniche; nozioni teoriche e sperimentali relative alle opere di sostegno, alle fondazioni, alle strutture in terra e alle opere in sotterraneo; stabilità dei pendii e consolidamento dei terreni.

OB scienza delle costruzioni (settore H07A) [3°] argomenti del corso sono: la cinematica e la statica dei sistemi articolati di corpi rigidi; la meccanica dei solidi deformabili e la resistenza dei materiali; la teoria elastica della trave; le caratteristiche della sollecitazione e la deformata delle travi: i sistemi iperstatici; i sistemi reticolari: la stabilità dell'equilibrio.

OB tecnica delle costruzioni 1 (settore H07B) [4°] vengono trattate le nozioni fondamentali per la progettazione dei sistemi strutturali volti a garantire la stabilità delle opere di architettura; azioni dirette e indirette, vincoli, modelli di calcolo, misura della sicurezza con sistemi probabilistici; criteri di progettazione e di esecuzione; prove di carico; normativa.

OP teoria e progetto delle costruzioni in CA e CAP (settore H0713) [5°] il corso approfondisce le problematiche e le finalità della progettazione delle strutture; vengono fornite nozioni complementari di teoria e tecnica ai fini progettuali e si studia il comportamento statico dei più comuni elementi strutturali; nelle esercitazioni si effettua il progetto di un ossatura in c.a. per un edificio multipiano.

OP riabilitazione strutturale (settore H07B) [5°] il corso si basa su metodi di esame dei comportamenti strutturali; si analizzano i dissesti delle costruzioni, con particolare riferimento ad opere a carattere storico o monumentale, effettuando la scelta dei criteri per il consolidamento e la prevenzione di ulteriori dissesti; nelle esercitazioni si esegue un progetto di riabilitazione di un edificio o di un monumento.

L laboratorio progettuale [4°] elaborazioni progettuali sul tema della sicurezza statica di edifici con ossatura portante in calcestruzzo armato o in acciaio; l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline delle aree 5, 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 ottobre 1998

Il rettore: DE MAIO

99A2142

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore nei rapporti tra Italia e Austria della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio «ne bis in idem», firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Facendo seguito a quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1990 ed a quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1992, si informa che la Repubblica d'Austria ha depositato il proprio strumento di adesione relativo alla Convenzione sopra menzionata. All'atto del deposito ha formulato le seguenti dichiarazioni:

Conformément à l'article 2 de la Convention, l'Autriche déclare qu'elle n'est pas liée par l'article 1 de la Convention dans les cas suivants:

a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu, soit en tout, soit en partie sur son territoire. Dans ce demier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'Etat membre où le jugement a été rendu;

b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une des infractions suivantes:

espionnage d'un secret conunercial ou de fabrication au profit de l'étranger (article 124 du code pénal autrichien StGB);

complot contre la sûreté de l'Etat et préparation d'un complot contre la sûreté de l'Etat (articles 242 et 244 StGB);

constitution d'un groupement hostile à l'Etat (article 246 StGB);

outrage à l'Etat et à ses emblèmes (article 248 StGB);

attaques contre les organes supremes de l'Etat (articles 249 à 251 StGB);

haute trahison (articles 252 à 258 StGB);

infractions contre l'armée fédérale (articles 259 et 260 StGB);

infractions contre un fonctionnaire autrichien (article 74 ligne 4 StGB), alors que celui-ci accomplissait ses fonctions ou du fait de l'exercice desdites fonctions;

infractions au sens de la loi de 1995 sur le commerce extérieur; et infractions au sens de la loi fédérale sur l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.

c) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire autrichien (article 74 ligne 4 StGB) en violation des obligations de sa charge.

En ce qui conceme l'article 4, paragraphe 3 de la Convention, la République d'Autriche considère comme autorités requérantes les ministères publics compétents et comme autorités requises le Ministère fédéral de la Justice, Section IV. 1., le Ministère fédéral de l'Intérieur, Direction générale de la Súreté de l'Etat, Groupe D, ainsi que chacun des ministères publics locaux compétents dans la juridiction desquels le jugement définitif est censé avoir eu lieu.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3 de la Convention, l'Autriche déclare que jusqu'à la date e son entrée en vigueur, cette Convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la méme déclaration».

Relativamente a quest'ultima dichiarazione avendo l'Italia, la Danimarca, la Francia i Paesi Bassi formulato analoga dichiarazione, si comunica che la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio «ne bis in idem» firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 si applica anche nei rapporti con l'Austria dall'11 marzo 1999.

99A2145

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 marzo 1999

Dollaro USA	1,0864
Yen giapponese	128,00
Dracma greca	321,55
Corona danese	7,4317
Corona svedese	8,9325
Sterlina	0,66770
Corona norvegese	8,4445
Corona ceca	38,142
Lira cipriota	0,57954
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,25
Zloty polacco	4,2805
Tallero sloveno	190,4427
Franco svizzero	1,5966
Dollaro canadese	1,6426
Dollaro australiano	1,7174
Dollaro neozelandese	2,0381
Rand sudafricano	6,7055

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2224

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Necid"»

Nella parte del comunicato: «decreto A.I.C. n. 642 del 29 dicembre 1998», relativo al medicinale «Necid», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1999, alla pag. 41, prima colonna, ove è indicato: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 1 g im + fiala solvente; A.I.C. n. 033188018 (in base 10), 0ZNU5L (in base 32); classe "A, *con applicazione della Nota 55*". Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», si intende scritto: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 1 g im + fiala solvente; A.I.C. n. 033188018 (in base 10), 0ZNU5L (in base 32); classe "A". Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

99A2147

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Dropgel ™"».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 509 del 16 novembre 1998», relativo alla specialità medicinale «Dropgel ™», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1999, alla pag. 31, prima colonna, ove è indicato: «specialità medicinale "Dropgel *MT*"», si intende scritto: «specialità medicinale "Dropgel *TM*"».

99A2148

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Clarens"».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 333 del 20 luglio 1998», relativo alla specialità medicinale «Clarens», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1999, alla pag. 27, prima colonna, ove è indicato «im 10 fiale 600 *USL*/2 ml A.I.C. n. 026866069; 50 capsule 250 *USL* A.I.C. n. 026866071», si intende scritto: «im 10 fiale 600 *ULS*/2 ml A.I.C. n. 026866069; 50 capsule 250 *ULS* A.I.C. n. 026866071».

99A2149

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Verecolene C.M."».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 649 dell'11 dicembre 1998», relativo al medicinale «Verecolene C.M.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1999, alla pag. 29, prima colonna, ove è indicato «Eccipienti»: ove è scritto: «*sorbitolo 70% 0,400 mg*», si intende scritto: «*sorbitolo liquido 70% N.C.*». Inoltre ove è indicato «Società Maggioni S.p.a., via Zambeletti s.n.c. - *20100* Baranzate di Bollate (Milano)», leggasi: «Società Maggioni S.p.a., via Zambeletti s.n.c. - *20021* Baranzate di Bollate (Milano)».

99A2150

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Voltaren Ofta"».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 643 dell'11 dicembre 1998», relativo al medicinale «Voltaren Ofta», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1999, alla pag. 109, prima colonna, ove è indicato: «Si autorizza la riduzione del periodo di validità *da cinque a tre anni*», si intende scritto: «Si autorizza la riduzione del periodo di validità *da 30 mesi a 24 mesi*».

99A2151

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Fossacesia e Alassio

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze in data 6 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 74, in data 9 febbraio 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, area di mq 13,29, sita nel comune di Fossacesia, in località lungomare (Chieti), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 8, particella n. 18/parte.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero delle finanze in data 6 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 73, in data 9 febbraio 1999, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, tre distinte aree ognuna di mq 6,50 (per un totale di mq 19,50), site rispettivamente al piano terra, al primo ed al secondo piano di un'unità abitativa nel comune di Alassio, riportate nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio n. 23, mappali n. 124/sub 5, n. 124/sub 10 e n. 124/sub 7.

99A2146

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

FONDO SOCIALE EUROPEO

Proroga dei termini per la presentazione dei progetti e delle relative candidature previsti nell'avviso recante: «Modalità e termini per la presentazione di progetti e delle relative candidature da parte di laureati (di età non superiore a trentadue anni e residenti in zona dell'Obiettivo 1 da almeno due anni) nell'ambito del programma operativo 1994/1999 "Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione", sottoprogramma II - Misura 3: "Formazione per la ricerca industriale"; sottoprogramma III - Misura 2: "Formazione per il trasferimento tecnologico"». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1999).

In considerazione delle complesse procedure di attivazione del partenariato, anche estero, previste per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, i termini per la presentazione dei progetti e delle relative candidature riportati rispettivamente ai punti 19 e 20 del summenzionato avviso sono prorogati di giorni quindici.

La presentazione delle domande e la relativa documentazione dovranno, pertanto, pervenire entro e non oltre le ore 17 del 15 aprile 1999.

È inoltre consentito presentare la lettera di intenti tra proponente e corrispondente U.E. (allegato *D*) in forma di fax, purché seguita dalla presentazione dell'originale entro il termine improrogabile del 30 aprile 1999.

99A2209

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035